

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

“CLUB DEI BUONGUSTAI DI BERGAMO”

ART. 1 COSTITUZIONE

1.1. Ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice Civile e seguenti, è costituita l'Associazione denominata

CLUB DEI BUONGUSTAI DI BERGAMO

avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità culturale e sociale. Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi. L'Associazione, apartitica e aconfessionale, agisce con l'esclusivo fine di promuovere la conoscenza dell'arte e della cultura enogastronomiche, la ricerca e la divulgazione dell'enogastronomia attraverso la formazione culturale e didattica rivolta agli addetti del pubblico esercizio, della ristorazione e dell'ospitalità, nonché a tutti coloro che intendono ampliare la propria cultura sulla civiltà a tavola.

1.2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione.

1.3. La durata dell'associazione è illimitata.

1.4. L'Associazione ha sede in Bergamo, largo Largo Porta Nuova n. 14.

1.5. L'Assemblea dei soci può deliberare di trasferire la sede, nonché di istituire sedi operative o sezioni distaccate e promuovere la costituzione di Associazioni affiliate.

ART. 2 ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione è senza fini di lucro ed opera nel settore dell'enogastronomia in generale.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Per realizzare gli scopi sociali, l'Associazione potrà effettuare le attività che riterrà più idonee tra le quali, a titolo esemplificativo:

- a) promuovere la ricerca nel campo dell'enogastronomia;

- b) coordinare ed unificare l'attività dei gruppi di ricerca;
- c) curare i rapporti con le Associazioni italiane ed estere che hanno gli scopi simili;
- d) stabilire e mantenere contatti, collaborare con le autorità e con qualunque organismo pubblico o privato che perseguano analoghe finalità, con possibilità di ricevere contributi di qualsiasi natura;
- e) promuovere e sostenere corsi e attività di formazione in relazione e con riferimento alle sole attività e finalità istituzionali;
- f) promuovere, sostenere e realizzare manifestazioni culturali, eventi, rassegne, incontri, convegni, pubblicazioni, manifestazioni, comprese cene, dibattiti, viaggi di cultura enogastronomica, riunioni conviviali per gli associati e/o aderenti ed in via occasionale per terzi simpatizzanti;
- g) promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi e di quant'altro sia ritenuto utile a sostegno dell'Associazione.

ART. 3 ATTIVITA' CONNESSE

Al fine di raccogliere i fondi necessari per realizzare i propri scopi e sostenere le attività istituzionali, l'Associazione potrà effettuare delle attività connesse entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

ART. 4 SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

4.1. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- a) socio ordinario, e cioè colui che ne fa richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo e versa la quota associativa;
- b) socio sponsor, e cioè colui che ne fa richiesta, sponsorizzando l'Associazione e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo;
- c) socio onorario, e cioè colui che è stato nominato tale dall'Assemblea dell'Associazione.

Possono essere soci anche le persone giuridiche, le associazioni riconosciute e non riconosciute, aziende ed enti nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.

Ciascun socio maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categoria di soci, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, e per ogni deliberazione di competenza dell'assemblea dei soci.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e il numero dei soci è illimitato.

4.2. L'ammissione a socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione

successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'Associazione.

4.3. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissione volontaria;
- mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- decesso;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- persistente violazione degli obblighi statutari.

4.4. L'ammissione e l'esclusione del socio vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

È ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata; la decisione dell'Assemblea è inappellabile.

ART. 5 DIRITTI E DOVERE DEI SOCI

5.1. La quota a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

La quota è annuale, non è trasferibile, non è restituibile nel caso di recesso, di decesso o di perdita di qualità di socio, e deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2. I soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente;
- riconoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3. I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi direttivi;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

ART. 6 PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;

- dagli eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati all'incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- contributi eventualmente richiesti dall'Assemblea;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- proventi da attività commerciali o produttive marginali;
- proventi di attività benefiche o sociali;
- eventuali rendite di beni mobili e immobili;
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

ART. 7

ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti o Revisore (se nominato).

ART. 8

ASSEMBLEA DEI SOCI

- 8.1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.
- 8.2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo e di regola è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- 8.3. La convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, è fatta in via ordinaria almeno quindici giorni prima della data stabilita e con qualsiasi mezzo dal quale sia comprovabile l'avvenuta ricezione, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 8.4. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- 8.5. l'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;

- l'approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore;
- approvare i regolamenti generali dell'Associazione;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- stabilire il contributo economico da chiedere eventualmente ai soci.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale dal scrivere nel registro delle Assemblee dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

- 8.6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 8.7. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci, mediante qualsiasi mezzo dal quale sia comprovabile l'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno.
- 8.8. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.9. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.

ART. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 9.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da cinque a quindici componenti.
Resta incarica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.
- 9.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente (o più Vice Presidenti) e il Segretario, a meno che non vi provveda l'Assemblea all'atto della nomina.

- 9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve tenersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da riportare nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 9.4 Compete al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati alle competenze dell'Assemblea;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo unitamente al bilancio preventivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
 - determinare il programma delle attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
 - eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (o i Vice Presidenti);
 - nominare il Segretario;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - deliberare in merito all'esclusione dei soci;
 - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'Assemblea.
I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.

ART. 10 IL PRESIDENTE

- 10.1 Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 10.2. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

- 10.3. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE

- 11.1. Qualora lo ritenga opportuno o si renda obbligatorio per legge, l'Assemblea elegge un Revisore o un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi, scelti anche tra i non soci, nonché due supplenti.
- 11.2. Il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
- 11.3. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Collegio per tre volte consecutive.
- 11.4. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.
- 11.5. Il Revisore o il Collegio:
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
 - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

ART. 12

BILANCIO

- 12.1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori o del Revisore (se nominati) almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea.
- 12.2. Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.
- 12.3. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 12.4. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

ART. 13

MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- 13.1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 13.2. Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.
- 13.3. Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, comporta l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART: 14

REGOLAMENTI ESECUTIVI

- 14.1. Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea ordinaria può approvare uno o più regolamenti esecutivi per una migliore e più specifica attuazione dello Statuto.

ART. 15

NORMA TRANSITORIA

- 15.1. Il Consiglio Direttivo eletto per il triennio 2010-2013 rimarrà in carica fino all'Assemblea che si terrà nell'aprile del 2014, quando dopo l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, verrà eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio aprile 2014 – aprile 2017.

ART. 16

NORMA DI RINVIO

- 16.1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Bergamo, 23 settembre 2010.